

**REGOLAMENTO (CEE) N. 398/89 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 1989****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 1989 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1989, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 1989

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	26,26474
0201 10 90	26,26474
0201 20 21	26,26474
0201 20 29	26,26474
0201 20 31	21,01179
0201 20 39	21,01179
0201 20 51	31,51769
0201 20 59	31,51769
0201 20 90	21,01179
0201 30 00	35,98269
0202 10 00	26,26474
0202 20 10	26,26474
0202 20 30	21,01179
0202 20 50	31,51769
0202 20 90	21,01179
0202 30 10	35,98269
0202 30 50	35,98269
0202 30 90	35,98269
0206 10 95	35,98269
0206 29 91	35,98269
0210 20 10	21,01179
0210 20 90	29,94180
0210 90 41	29,94180
1602 50 10 (1)	29,94180
1602 50 10 (2)	21,01179

(1) Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

(2) Altri.